

CAMERA DEI DEPUTATI ^{N. 791-A}_—

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

**SALAFIA, D'UVA, MOLINARI, CANTALAMESSA, DIENI, PIERA AIELLO,
ASCARI, BARBUTO, BUSINAROLO, CATALDI, DI SARNO, DI STASIO,
DORI, D'ORSO, GIULIANO, PALMISANO, PERANTONI, SAITTA, SARTI,
SCUTELLÀ, BISA, BONIARDI, DI MURO, MARCHETTI, PAOLINI, PO-
TENTI, TATEO, TURRI**

Disposizioni in materia di azione di classe

Presentata il 26 giugno 2018

(Relatrice per la maggioranza: **SALAFIA**)

NOTA: La II Commissione permanente (Giustizia), il 27 settembre 2018, ha deliberato di riferire favorevolmente sulla proposta di legge. In pari data, la Commissione ha chiesto di essere autorizzata a riferire oralmente.

PARERE DELLA I COMMISSIONE PERMANENTE

(AFFARI COSTITUZIONALI, DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO E INTERNI)

Il Comitato permanente per i pareri della I Commissione,

esaminata la proposta di legge C. 791 Salafia, recante « Disposizioni in materia di azione di classe », come risultante dagli emendamenti approvati nel corso dell'esame referente;

considerato che:

la proposta di legge interviene sullo strumento dell'azione di classe, attualmente disciplinata dall'articolo 140-*bis* del codice del consumo (decreto legislativo n. 206 del 2005), con la finalità di potenziare lo strumento allargandone il campo d'applicazione sia dal punto di vista soggettivo – attualmente circoscritto alla tutela dei diritti di consumatori e utenti – sia dal punto di vista oggettivo, cioè delle situazioni giuridiche che possono essere fatte valere in giudizio sia del tipo di tutela che si può ottenere;

la disciplina dell'azione di classe viene trasferita dal citato codice del consumo al codice di procedura civile, con l'introduzione di un apposito nuovo titolo, e la relativa competenza passa dal tribunale alla sezione specializzata in materia di impresa dei tribunali e delle Corti di appello;

viene inoltre previsto un ampliamento delle situazioni giuridiche tutelate, nonché degli strumenti di tutela, con la previsione di un'azione inibitoria collettiva verso gli autori delle condotte lesive e con la possibilità di aderire sia prima sia dopo la sentenza che accoglie l'azione;

rilevato, per quanto attiene al rispetto delle competenze legislative costituzionalmente definite, come la proposta di legge sia riconducibile alle materie « ordinamento civile e giurisdizione e norme processuali », attribuite alla competenza legislativa esclusiva dello Stato dall'articolo 117, secondo comma, lettera l), della Costituzione,

esprime

PARERE FAVOREVOLE

con la seguente osservazione:

con riferimento al quarto periodo del primo comma del nuovo articolo 840-*bis* del codice di procedura civile, laddove si prevede l'adozione di un decreto del Ministro dello sviluppo economico « entro 180 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge » valuti la Commissione di merito l'opportunità di correggere la formulazione della norma, facendo riferimento all'entrata in vigore « della presente disposizione », ovvero di espungere dal codice di procedura civile il

rinvio al decreto attuativo e di collocarlo in una apposita disposizione del provvedimento in esame, così da collegarne la decorrenza all'entrata in vigore dello stesso.

PARERE DELLA X COMMISSIONE PERMANENTE

(ATTIVITÀ PRODUTTIVE, COMMERCIO E TURISMO)

La X Commissione,

esaminato il nuovo testo della proposta di legge recante « Disposizioni in materia di azione di classe » (C. 791 Salafia);

valutato con favore l'impianto complessivo della riforma della azione di classe la cui disciplina viene trasferita dal codice dei consumatori al codice di procedura civile;

sottolineata l'importanza dell'ampliamento, previsto dal testo in esame, delle situazioni giuridiche tutelate a tutti i diritti individuali omogenei;

preso atto che la nuova normativa dell'azione di classe dispone il passaggio di competenza dal tribunale alla sezione specializzata in materia di impresa del luogo ove ha sede la parte convenuta;

evidenziata con favore l'introduzione, tra gli strumenti di tutela, dell'azione inibitoria collettiva verso gli autori delle condotte lesive,

esprime

PARERE FAVOREVOLE

PARERE DELLA XIV COMMISSIONE PERMANENTE

(POLITICHE DELL'UNIONE EUROPEA)

La XIV Commissione,

esaminato il nuovo testo della proposta di legge C. 791, recante « Disposizioni in materia di azioni di classe »,

richiamata la Raccomandazione della Commissione europea del 2013 relativa a principi comuni per i meccanismi di ricorso collettivo di natura inibitoria e risarcitoria negli Stati membri che riguardano violazioni di diritti conferiti dalle norme dell'Unione, che definisce una serie di principi comuni non vincolanti relativi ai meccanismi di ricorso collettivo negli Stati membri, per permettere a cittadini e imprese di far

valere i diritti loro conferiti dal diritto dell'Unione in caso di violazione; obiettivo della Raccomandazione è garantire un approccio orizzontale coerente ai ricorsi collettivi nell'Unione europea, senza voler armonizzare gli ordinamenti degli Stati membri;

ricordato che è in corso di esame presso le istituzioni europee un pacchetto di misure intese ad aggiornare e migliorare la vigente legislazione in tema di protezione dei consumatori, che contiene, in particolare, la proposta di direttiva (COM(2018)184) alle azioni rappresentative a tutela degli interessi collettivi dei consumatori, introducendo un nuovo regime basato, tra l'altro, su quanto indicato nella citata raccomandazione del 2013 per i meccanismi di ricorso collettivo di natura inibitoria e risarcitoria negli Stati membri che riguardano violazioni di diritti conferiti dalle norme dell'Unione, nonché nella comunicazione della Commissione « Verso un quadro orizzontale europeo per i ricorsi collettivi »,

esprime

PARERE FAVOREVOLE

TESTO
DELLA PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

(Introduzione del titolo VIII-bis del libro quarto del codice di procedura civile, in materia di azione di classe).

1. Dopo il titolo VIII del libro quarto del codice di procedura civile è aggiunto il seguente:

« TITOLO VIII-bis
DELL'AZIONE DI CLASSE
ART. 840-bis.

(Ambito di applicazione).

I diritti individuali omogenei sono tutelabili anche attraverso l'azione di classe, secondo le disposizioni del presente titolo. A tale fine, un'associazione o un comitato che hanno come scopo la tutela dei predetti diritti o ciascun componente della classe può agire nei confronti dell'autore delle condotte lesive per l'accertamento della responsabilità e per la condanna al risarcimento del danno e alle restituzioni.

L'azione di classe può essere esperita nei confronti di imprese ovvero nei confronti di enti gestori di servizi pubblici o di pubblica utilità, relativamente a fatti cagionati nello svolgimento delle loro rispettive attività. Sono fatte salve le disposizioni in materia di ricorso per l'efficienza delle

TESTO
DELLA COMMISSIONE

ART. 1.

(Introduzione del titolo VIII-bis del libro quarto del codice di procedura civile, in materia di azione di classe).

1. *Identico:*

« TITOLO VIII-bis
DEI PROCEDIMENTI COLLETTIVI
ART. 840-bis.

(Ambito di applicazione).

I diritti individuali omogenei sono tutelabili anche attraverso l'azione di classe, secondo le disposizioni del presente titolo.

A tale fine, un'**organizzazione o una associazione senza scopo di lucro i cui obiettivi statutari comprendano** la tutela dei predetti diritti o ciascun componente della classe può agire nei confronti dell'autore **della condotta lesiva** per l'accertamento della responsabilità e per la condanna al risarcimento del danno e alle restituzioni. **Ai fini di cui al periodo precedente, la legittimazione a proporre l'azione di cui al presente articolo è attribuita alle organizzazioni e alle associazioni iscritte in un elenco pubblico istituito presso il Ministero dello sviluppo economico. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro della giustizia, sono stabiliti i requisiti per l'iscrizione nell'elenco, i criteri per la sospensione e la cancellazione degli iscritti e il contributo dovuto ai fini dell'iscrizione e del mantenimento della stessa. Con il medesimo decreto sono stabilite le modalità di aggiornamento dell'elenco.**

L'azione di classe può essere esperita nei confronti di imprese ovvero nei confronti di enti gestori di servizi pubblici o di pubblica utilità, relativamente **ad atti e comportamenti posti in essere** nello svolgimento delle loro rispettive attività. Sono fatte salve le disposizioni in materia di

amministrazioni e dei concessionari di servizi pubblici.

In ogni caso, resta fermo il diritto all'azione individuale, salvo quanto previsto all'articolo 840-*undecies*, ottavo comma.

Non è ammesso l'intervento dei terzi ai sensi dell'articolo 105.

Nel caso in cui, a seguito di accordi transattivi o conciliativi intercorsi tra le parti, vengano a mancare in tutto le parti attrici, il tribunale assegna agli aderenti un termine, **non inferiore a quarantacinque giorni e non superiore a novanta giorni**, per la prosecuzione della causa, che deve avvenire con la costituzione in giudizio di almeno uno degli aderenti mediante il ministero di un difensore.

Nel caso in cui, decorso inutilmente il termine di cui al primo periodo, non avvenga la prosecuzione del procedimento, il tribunale ne dichiara l'estinzione. A seguito dell'estinzione, resta comunque salvo il diritto all'azione individuale dei soggetti aderenti oppure l'avvio di una nuova azione di classe.

ART. 840-*ter*.

(Forma e ammissibilità della domanda).

La domanda per l'azione di classe si propone con atto di citazione davanti alla sezione specializzata in materia di impresa. **L'atto di citazione è notificato anche all'ufficio del pubblico ministero presso il tribunale adito, il quale può intervenire limitatamente al giudizio di ammissibilità.**

L'atto di citazione è pubblicato, a cura della cancelleria ed entro quindici giorni dall'iscrizione a ruolo della causa, nell'area pubblica del portale dei servizi telematici gestito dal Ministero della giustizia, in modo da assicurare l'agevole reperibilità delle informazioni in esso contenute.

Entro il termine di trenta giorni dalla prima udienza il tribunale decide con ordinanza sull'ammissibilità della domanda.

ricorso per l'efficienza delle amministrazioni e dei concessionari di servizi pubblici.

In ogni caso, resta fermo il diritto all'azione individuale, salvo quanto previsto all'articolo 840-*undecies*, **nono** comma.

Identico.

Nel caso in cui, a seguito di accordi transattivi o conciliativi intercorsi tra le parti, vengano a mancare in tutto le parti attrici, il tribunale assegna agli aderenti un termine, non superiore a novanta giorni, per la prosecuzione della causa, che deve avvenire con la costituzione in giudizio di almeno uno degli aderenti mediante il ministero di un difensore.

Identico.

ART. 840-*ter*.

(Forma e ammissibilità della domanda).

La domanda per l'azione di classe si propone con **ricorso esclusivamente** davanti alla sezione specializzata in materia di impresa **competente per il luogo ove ha sede la parte convenuta.**

Il ricorso è pubblicato, a cura della cancelleria ed entro **dieci** giorni **dal deposito**, nell'area pubblica del portale dei servizi telematici gestito dal Ministero della giustizia, in modo da assicurare l'agevole reperibilità delle informazioni in esso contenute.

Il procedimento è regolato dal rito sommario di cognizione ed è definito con sentenza, resa nel termine dei trenta giorni successivi alla discussione orale della causa. Non può essere disposto il mutamento del rito. Entro il termine di trenta giorni dalla prima udienza il tribunale decide con ordinanza sull'ammissibilità della domanda,

La domanda è dichiarata inammissibile:

a) quando è manifestamente infondata;

b) quando il tribunale non ravvisa omogeneità dei diritti individuali tutelabili ai sensi dell'articolo 840-bis;

c) quando l'attore versa in stato di conflitto di interessi nei confronti del convenuto;

d) quando l'associazione o il comitato non sono adeguatamente rappresentativi degli interessi fatti valere in giudizio.

L'ordinanza che decide sull'ammissibilità è pubblicata, a cura della cancelleria, nell'area pubblica del portale telematico di cui al secondo comma, entro quindici giorni dalla pronuncia.

Quando l'inammissibilità è dichiarata a norma del quarto comma, lettera a), l'attore può riproporre l'azione di classe quando si verificano mutamenti delle circostanze o vengono dedotte nuove ragioni di fatto o di diritto.

L'ordinanza che decide sull'ammissibilità dell'azione di classe è reclamabile dalle parti davanti alla corte di appello nel termine di trenta giorni dalla sua comunicazione o dalla sua notificazione, se anteriore. **Il ricorso deve essere notificato al pubblico ministero.** Sul reclamo la corte di appello decide con ordinanza in camera di consiglio entro quaranta giorni dal deposito del ricorso. In caso di accertamento dell'ammissibilità della domanda, la corte di appello trasmette gli atti al tribunale **originariamente** adito per la prosecuzione della causa. **Avverso l'ordinanza emessa dalla corte di appello è ammesso il ricorso per cassazione.** Il reclamo e il ricorso per cassazione avverso le ordinanze ammissive non sospendono il procedimento davanti al tribunale.

ma può sospendere il giudizio quando sui fatti rilevanti ai fini del decidere è in corso un'istruttoria davanti a un'autorità indipendente ovvero un giudizio davanti al giudice amministrativo. Restano ferme le disposizioni del decreto legislativo 19 gennaio 2017, n. 3.

Identico:

a) *identica;*

b) *identica;*

c) *identica;*

d) quando **il ricorrente non appare in grado di curare adeguatamente i diritti individuali omogenei** fatti valere in giudizio.

L'ordinanza che decide sull'ammissibilità è pubblicata, a cura della cancelleria, nell'area pubblica del portale **dei servizi telematici** di cui al secondo comma, entro quindici giorni dalla pronuncia.

Quando l'inammissibilità è dichiarata a norma del quarto comma, lettera a), l'attore può riproporre l'azione di classe quando **qualora si siano verificati** mutamenti delle circostanze o **vengano** dedotte nuove ragioni di fatto o di diritto.

L'ordinanza che decide sull'ammissibilità dell'azione di classe è reclamabile dalle parti davanti alla corte di appello nel termine di trenta giorni dalla sua comunicazione o dalla sua notificazione, se anteriore. Sul reclamo la corte di appello decide con ordinanza in camera di consiglio entro **trenta** giorni dal deposito del ricorso. In caso di accertamento dell'ammissibilità della domanda, la corte di appello trasmette gli atti al tribunale adito per la prosecuzione della causa. Il reclamo avverso le ordinanze ammissive non **sospende** il procedimento davanti al tribunale.

ART. 840-*quater*.*(Pluralità delle azioni di classe).*

La causa promossa davanti a un ufficio diverso, successivamente alla data di pubblicazione dell'atto di citazione nell'area pubblica del portale telematico di cui all'articolo 840-*ter*, secondo comma, ed entro la data di pronuncia dell'ordinanza di cui al terzo comma del medesimo articolo, è cancellata dal ruolo e non ne è ammessa la riassunzione. Allo stesso modo si procede per le azioni di classe proposte davanti al medesimo ufficio giudiziario successivamente alla pronuncia dell'ordinanza di cui all'articolo 840-*ter*, terzo comma, e fino alla pubblicazione della sentenza a norma dell'articolo 840-*sexies*.

Quando l'azione di classe è respinta, una volta decorso un anno dalla pubblicazione della sentenza nell'area pubblica del portale telematico di cui all'articolo 840-*ter*, secondo comma, non sono proponibili nuove azioni di classe sulla base dei medesimi fatti e nei confronti del medesimo convenuto; è fatta salva la proponibilità dell'azione di classe a tutela dei diritti che non potevano essere fatti valere nel termine di cui al presente comma. Quando l'azione di classe è accolta con sentenza passata in giudicato, non possono essere proposte nuove azioni di classe sulla base dei medesimi fatti e nei confronti del medesimo convenuto e quelle proposte sono cancellate dal ruolo; è fatta salva la proponibilità delle azioni di classe a tutela dei diritti che non potevano essere fatti valere entro la scadenza del termine di cui all'articolo 840-*sexies*, primo comma, lettera e).

ART. 840-*quinquies*.*(Procedimento).*

Con l'ordinanza con cui ammette l'azione di classe, il tribunale fissa un termine per l'adesione all'azione medesima da parte dei soggetti portatori di diritti individuali omogenei e provvede secondo quanto previsto dall'articolo 840-*sexies*, primo comma, lettera c). Si applica in quanto compatibile l'articolo 840-*septies*. L'aderente non assume la qualità di parte e ha diritto ad accedere al fascicolo informatico e a rice-

ART. 840-*quater*.*(Pluralità delle azioni di classe).*

Decorsi sessanta giorni dalla data di pubblicazione del ricorso nell'area pubblica del portale dei servizi telematici di cui all'articolo 840-*ter*, secondo comma, non possono essere proposte ulteriori azioni di classe sulla base dei medesimi fatti e nei confronti del medesimo convenuto e quelle proposte sono cancellate dal ruolo.

Il divieto di cui al primo comma non opera quando l'azione di classe introdotta con il ricorso di cui al predetto comma è dichiarata inammissibile con ordinanza definitiva né quando la medesima causa è cancellata dal ruolo ovvero è definita con provvedimento che non decide nel merito. Ai fini di cui al presente comma, i provvedimenti di cui al primo periodo sono pubblicati nell'area pubblica del portale telematico a cura della cancelleria.

Quando una nuova azione di classe è proposta fuori dei casi di cui al secondo comma, la causa è cancellata dal ruolo e non è ammessa la riassunzione.

È fatta salva la proponibilità delle azioni di classe a tutela dei diritti che non potevano essere fatti valere entro la scadenza di cui al primo comma.

ART. 840-*quinquies*.*(Procedimento).*

Con l'ordinanza con cui ammette l'azione di classe, il tribunale fissa un termine **perentorio non inferiore a quaranta giorni e non superiore a centocinquanta giorni dalla data di pubblicazione dell'ordinanza nel portale dei servizi telematici di cui all'articolo 840-*ter*, secondo comma**, per l'adesione all'azione medesima da parte dei soggetti portatori di diritti individuali omogenei e provvede secondo quanto previsto

vere tutte le comunicazioni a cura della cancelleria. I diritti di coloro che aderiscono a norma del presente comma sono accertati secondo le disposizioni di cui all'articolo 840-*octies*, successivamente alla pronuncia della sentenza che accoglie l'azione di classe.

Il tribunale, omessa ogni formalità non essenziale al contraddittorio, procede nel modo che ritiene più opportuno agli atti di istruzione rilevanti in relazione all'oggetto del giudizio.

Quando è nominato un consulente tecnico, l'obbligo di pagare le spese, l'acconto e il compenso a quest'ultimo spettanti sono posti a carico del convenuto; l'inottemperanza all'obbligo di cui al presente comma non costituisce motivo di **mancata accettazione o di** rinuncia all'incarico.

Ai fini dell'accertamento della responsabilità del convenuto il tribunale può avvalersi di dati statistici e di presunzioni semplici.

dall'articolo 840-*sexies*, primo comma, lettera *c*). Si applica in quanto compatibile l'articolo 840-*septies*. L'aderente non assume la qualità di parte e ha diritto ad accedere al fascicolo informatico e a ricevere tutte le comunicazioni a cura della cancelleria. I diritti di coloro che aderiscono a norma del presente comma sono accertati secondo le disposizioni di cui all'articolo 840-*octies*, successivamente alla pronuncia della sentenza che accoglie l'azione di classe.

Identico.

Quando è nominato un consulente tecnico **d'ufficio**, l'obbligo di **anticipare** le spese, l'acconto e il compenso a quest'ultimo spettanti sono posti, **salvo che sussistano specifici motivi**, a carico del convenuto; l'inottemperanza all'obbligo di cui al presente comma non costituisce motivo di rinuncia all'incarico.

Identico.

Su istanza motivata dell'attore, contenente l'indicazione di fatti e prove ragionevolmente disponibili dalla controparte, sufficienti a sostenere la plausibilità della domanda, il giudice può ordinare al convenuto l'esibizione delle prove rilevanti che rientrano nella sua disponibilità.

Il giudice dispone a norma del quinto comma individuando specificamente e in modo circoscritto gli elementi di prova o le rilevanti categorie di prove oggetto della richiesta o dell'ordine di esibizione. La categoria di prove è individuata mediante il riferimento a caratteristiche comuni dei suoi elementi costitutivi come la natura, il periodo durante il quale sono stati formati, l'oggetto o il contenuto degli elementi di prova di cui è richiesta l'esibizione e che rientrano nella stessa categoria.

Il giudice ordina l'esibizione, nei limiti di quanto è proporzionato alla decisione e, in particolare:

a) esamina in quale misura la domanda è sostenuta da fatti e prove disponibili che giustificano l'ordine di esibizione;

b) esamina la portata e i costi dell'esibizione;

c) valuta se le prove di cui è richiesta l'esibizione contengono informazioni riservate, specialmente se riguardanti terzi.

Quando la richiesta o l'ordine di esibizione hanno per oggetto informazioni riservate, il giudice dispone specifiche misure di tutela tra le quali l'obbligo del segreto, la possibilità di non rendere visibili le parti riservate di un documento, la conduzione di audizioni a porte chiuse, la limitazione del numero di persone autorizzate a prendere visione delle prove, il conferimento ad esperti dell'incarico di redigere sintesi delle informazioni in forma aggregata o in altra forma non riservata. Si considerano informazioni riservate i documenti che contengono informazioni riservate di carattere personale, commerciale, industriale e finanziario relative a persone ed imprese, nonché i segreti commerciali.

La parte nei cui confronti è rivolta la istanza di esibizione ha diritto di essere sentita prima che il giudice provveda.

Resta ferma la riservatezza delle comunicazioni tra gli avvocati incaricati di assistere la parte e il cliente stesso.

Alla parte che rifiuta senza giustificato motivo di rispettare l'ordine di esibizione del giudice o non adempie allo stesso il giudice applica una sanzione amministrativa pecuniaria da euro 10.000 a euro 100.000 che è devoluta a favore della Cassa delle ammende.

Salvo che il fatto costituisca reato, alla parte o al terzo che distrugge prove rilevanti ai fini del giudizio il giudice applica una sanzione amministrativa pecuniaria da euro 10.000 a euro 100.000 che è devoluta a favore della Cassa delle ammende.

Vedi capoverso ART. 840-sexies, secondo comma.

ART. 840-sexies.

(Sentenza).

Con la sentenza che accoglie l'azione di classe, il tribunale:

a) provvede in ordine alle domande risarcitorie o restitutorie proposte dall'attore, quando l'azione è stata proposta da un soggetto diverso da un'associazione o da un comitato;

b) accerta che il convenuto, con la condotta addebitatagli dall'attore, ha leso diritti individuali omogenei;

c) definisce i caratteri dei diritti individuali omogenei di cui alla lettera b), specificando gli elementi necessari per l'inclusione nella classe dei soggetti di cui alla lettera e);

d) stabilisce la documentazione che deve essere eventualmente prodotta per fornire prova della titolarità dei diritti individuali di cui alla lettera b);

e) dichiara aperta la procedura di adesione e fissa il termine perentorio, non superiore a centottanta giorni, per l'adesione all'azione di classe da parte dei soggetti portatori di diritti individuali omogenei di cui alla lettera b) nonché per l'eventuale integrazione degli atti e per il compimento delle attività da parte di coloro che hanno aderito a norma dell'articolo 840-quinquies, primo comma; il termine decorre dalla data di pubblicazione della

Ferma restando l'applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie di cui ai commi undicesimo e dodicesimo, se la parte rifiuta senza giustificato motivo di rispettare l'ordine di esibizione del giudice o non adempie allo stesso, ovvero distrugge prove rilevanti ai fini del giudizio di risarcimento, il giudice, valutato ogni elemento di prova, può ritenere provato il fatto al quale la prova si riferisce.

Il tribunale accoglie o rigetta nel merito la domanda con sentenza che deve essere pubblicata nell'area pubblica del portale dei servizi telematici di cui all'articolo 840-ter, secondo comma, entro quindici giorni dal deposito.

ART. 840-sexies.

*(Sentenza **di accoglimento**).*

Identico:

a) provvede in ordine alle domande risarcitorie o restitutorie proposte dall'attore, quando l'azione è stata proposta da un soggetto diverso da **una organizzazione o da un'associazione inserita nell'elenco di cui all'articolo 840-bis, secondo comma;**

b) *identica;*

c) *identica;*

d) stabilisce la documentazione che deve essere eventualmente prodotta per fornire prova della titolarità dei diritti individuali **omogenei** di cui alla lettera b);

e) dichiara aperta la procedura di adesione e fissa il termine perentorio, **non inferiore a quaranta giorni e non superiore a centocinquanta** giorni, per l'adesione all'azione di classe da parte dei soggetti portatori di diritti individuali omogenei di cui alla lettera b) nonché per l'eventuale integrazione degli atti e per il compimento delle attività da parte di coloro che hanno aderito a norma dell'articolo 840-quinquies, primo comma; il termine decorre

sentenza nell'area pubblica del portale telematico di cui all'articolo 840-ter, secondo comma;

f) nomina il giudice delegato per la procedura di adesione;

g) nomina il rappresentante comune degli aderenti tra i soggetti aventi i requisiti per la nomina a curatore fallimentare; **quando ne fa richiesta, può essere nominato l'avvocato della parte la cui azione è stata accolta;**

h) determina l'importo da versare a cura di ciascun aderente a titolo di fondo spese e stabilisce le relative modalità.

La sentenza è pubblicata nell'area pubblica del portale telematico di cui all'articolo 840-ter, secondo comma, entro quindici giorni dal deposito.

Il rappresentante comune è pubblico ufficiale. Il giudice delegato può, dopo averlo sentito, revocare il rappresentante comune in ogni tempo con decreto.

Il giudice delegato può in ogni tempo disporre l'integrazione delle somme da versare a cura di ciascun aderente a titolo di fondo spese. Il mancato versamento delle somme rende inefficace l'adesione; l'inefficacia opera di diritto ed è rilevabile d'ufficio.

ART. 840-septies.

(Modalità di adesione all'azione di classe).

L'adesione all'azione di classe si propone mediante inserimento della relativa domanda nel fascicolo informatico, avvalendosi di un'area del portale dei servizi telematici di cui all'articolo 840-ter, secondo comma.

La domanda di cui al primo comma, a pena di inammissibilità, deve contenere:

a) l'indicazione del tribunale e i dati relativi all'azione di classe a cui il soggetto chiede di aderire;

b) i dati identificativi dell'aderente;

dalla data di pubblicazione della sentenza nell'area pubblica del portale **dei servizi telematici** di cui all'articolo 840-ter, secondo comma;

f) *identica;*

g) nomina il rappresentante comune degli aderenti tra i soggetti aventi i requisiti per la nomina a curatore fallimentare;

h) determina, **ove necessario**, l'importo da versare a cura di ciascun aderente, **ivi compresi coloro che hanno aderito a norma dell'articolo 840-quinquies, primo comma**, a titolo di fondo spese e stabilisce le modalità **di versamento**.

Soppresso.

Il rappresentante comune **degli aderenti** è pubblico ufficiale. Il giudice delegato può, dopo averlo sentito, revocare il rappresentante comune in ogni tempo con decreto.

Identico.

ART. 840-septies.

(Modalità di adesione all'azione di classe).

Identico.

Identico:

a) *identica;*

b) *identica;*

c) l'indirizzo di posta elettronica certificata dell'aderente;

d) la determinazione della cosa oggetto della domanda;

e) l'esposizione dei fatti costituenti le ragioni della domanda di adesione;

f) l'indice dei documenti probatori eventualmente prodotti;

g) la seguente attestazione: "Consapevole della responsabilità penale prevista dalle disposizioni in materia di dichiarazioni sostitutive, attesto che i dati e i fatti esposti nella domanda e nei documenti prodotti sono veritieri";

h) il conferimento al rappresentante comune, già nominato o che sarà nominato dal giudice, del potere di rappresentare l'aderente e di compiere nel suo interesse tutti gli atti, di natura sia sostanziale sia processuale, relativi al diritto individuale omogeneo esposto nella domanda di adesione;

i) i dati necessari per l'accredito delle somme che verranno eventualmente riconosciute a suo favore;

l) la dichiarazione di aver provveduto al versamento del fondo spese di cui all'articolo 840-sexies, primo comma, lettera h).

L'aderente può produrre, con le modalità di cui al secondo comma, dichiarazioni di terzi, capaci di testimoniare, rilasciate ad un avvocato che attesta l'identità del dichiarante secondo le disposizioni dell'articolo 252; l'avvocato che procede a norma del presente comma è considerato pubblico ufficiale ad ogni effetto.

La domanda è valida:

a) quando è presentata a norma dell'articolo 65 del codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82;

oppure:

b) quando è sottoscritta e inserita nel fascicolo informatico unitamente a copia

c) l'indirizzo di posta elettronica certificata **ovvero il servizio elettronico di recapito certificato qualificato** dell'aderente **o del suo difensore**;

d) *identica*;

e) *identica*;

f) *identica*;

g) *identica*;

h) il conferimento al rappresentante comune **degli aderenti**, già nominato o che sarà nominato dal giudice, del potere di rappresentare l'aderente e di compiere nel suo interesse tutti gli atti, di natura sia sostanziale sia processuale, relativi al diritto individuale omogeneo esposto nella domanda di adesione;

i) i dati necessari per l'accredito delle somme che verranno eventualmente riconosciute **in favore dell'aderente**;

l) *identica*.

Identico.

La domanda è **presentata su un modulo conforme al modello approvato con decreto del Ministro della giustizia, che stabilisce anche le istruzioni per la sua compilazione**, ed è presentata a norma dell'articolo 65 del codice dell'amministrazione digitale, di cui decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82.

fotostatica non autenticata di un documento di identità dell'aderente.

I documenti probatori sono prodotti mediante inserimento nel fascicolo informatico.

La domanda di adesione produce gli effetti della domanda giudiziale e può essere presentata anche senza il ministero di un difensore.

L'adesione diventa inefficace in caso di revoca del potere di rappresentanza conferito al rappresentante comune a norma del secondo comma, lettera *h*). L'inefficacia opera di diritto ed è rilevabile d'ufficio. La revoca è opponibile all'impresa o all'ente gestore di servizi pubblici o di pubblica utilità da quando è inserita nel fascicolo informatico.

La domanda di adesione interrompe la prescrizione; il nuovo periodo di prescrizione decorre dalla data in cui è stata proposta la domanda di adesione.

Quando l'azione di classe è stata proposta a norma dell'articolo 840-*quater*, l'aderente deve dimostrare di non aver potuto far valere i propri diritti entro i termini previsti.

ART. 840-*octies*.

(Progetto dei diritti individuali omogenei degli aderenti).

Entro il termine perentorio di novanta giorni dalla scadenza del termine di cui all'articolo 840-*sexies*, primo comma, lettera *e*), il convenuto deve depositare una memoria contenente le sue difese, prendendo posizione sui fatti posti da ciascun aderente a fondamento della domanda ed eccependo i fatti estintivi, modificativi o impeditivi dei diritti fatti valere dagli aderenti. I fatti dedotti dall'aderente e non specificatamente contestati dal convenuto nel termine di cui al presente comma si considerano ammessi.

Il rappresentante comune degli aderenti, entro novanta giorni dalla scadenza del termine di cui al primo comma, predispone il progetto dei diritti individuali omogenei degli aderenti, rassegnando per ciascuno le sue motivate conclusioni, e lo

Identico.

Identico.

Identico.

Soppresso.

Quando l'azione di classe è stata proposta a norma dell'articolo 840-*quater*, l'aderente deve dimostrare di non aver potuto far valere i propri diritti entro i termini **ivi** previsti.

ART. 840-*octies*.

(Progetto dei diritti individuali omogenei degli aderenti).

Entro il termine perentorio di **centoventi** giorni dalla scadenza del termine di cui all'articolo 840-*sexies*, primo comma, lettera *e*), il convenuto **deposita** una memoria contenente le sue difese, prendendo posizione sui fatti posti da ciascun aderente a fondamento della domanda ed eccependo i fatti estintivi, modificativi o impeditivi dei diritti fatti valere dagli aderenti. I fatti dedotti dall'aderente e non specificatamente contestati dal convenuto nel termine di cui al presente comma si considerano ammessi.

Identico.

deposita; il progetto è comunicato agli aderenti e al convenuto. Il rappresentante comune può chiedere al tribunale di nominare uno o più esperti di particolare competenza tecnica che lo assistano per la valutazione dei fatti posti dagli aderenti a fondamento delle domande.

Il convenuto e gli aderenti, entro trenta giorni dalla comunicazione di cui al secondo comma, possono depositare osservazioni scritte e documenti integrativi. Nella procedura di adesione non sono ammessi mezzi di prova diversi dalla prova documentale.

Il rappresentante comune, entro sessanta giorni dalla scadenza del termine di cui al terzo comma, apporta le eventuali variazioni al progetto dei diritti individuali omogenei e lo deposita nel fascicolo informativo.

Il giudice delegato, con decreto **succintamente** motivato, quando accoglie in tutto o in parte la domanda di adesione, condanna il convenuto al pagamento delle somme o delle cose dovute a ciascun aderente a titolo di risarcimento o di restituzione. Il provvedimento costituisce titolo esecutivo ed è comunicato al convenuto, agli aderenti, al rappresentante comune e ai difensori di cui all'articolo 840-*novies*.

A favore dell'aderente non possono essere liquidate le spese legali sostenute per la presentazione della domanda di adesione o per la partecipazione al procedimento di cui al presente articolo.

ART. 840-*novies*.

(*Spese del procedimento*).

Con il decreto di cui all'articolo 840-*octies*, il tribunale condanna altresì il convenuto a corrispondere direttamente al rappresentante comune, a titolo di compenso, un importo ulteriore rispetto alle somme dovute a ciascun aderente a titolo di risarcimento e di restituzione. Il compenso è

Identico.

Identico.

Il giudice delegato, con decreto motivato, quando accoglie in tutto o in parte la domanda di adesione, condanna il convenuto al pagamento delle somme o delle cose dovute a ciascun aderente a titolo di risarcimento o di restituzione. Il provvedimento costituisce titolo esecutivo ed è comunicato al convenuto, agli aderenti, al rappresentante comune e ai difensori di cui all'articolo 840-*novies*, **sesto e settimo comma**.

A favore **del difensore di cui l'aderente si sia avvalso è dovuto un compenso determinato con decreto del Ministro della giustizia, adottato a norma dell'articolo 13, comma 6, della legge 31 dicembre 2012, n. 247.**

ART. 840-*novies*.

(*Spese del procedimento*).

Con il decreto di cui all'articolo 840-*octies*, **quinto comma**, il **giudice delegato** condanna altresì il convenuto a corrispondere direttamente al rappresentante comune **degli aderenti**, a titolo di compenso, un importo ulteriore rispetto alle somme dovute a ciascun aderente a titolo di risar-

stabilito in considerazione del numero dei componenti la classe in misura progressiva:

- a) da 1 a 500, nella misura del 9 per cento;
- b) da 501 a 1.000, nella misura del 6 per cento;
- c) da 1.001 a 10.000, nella misura del 3 per cento;
- d) da 10.001 a 100.000, nella misura del 2,5 per cento;
- e) da 100.001 a 500.000, nella misura dell'1,5 per cento;
- f) da 500.001 a 1.000.000, nella misura dell'1 per cento;
- g) oltre 1.000.000, nella misura dello 0,5 per cento.

Le percentuali di cui al primo comma sono calcolate sull'importo complessivo dovuto a tutti gli aderenti.

Sono altresì dovute le spese sostenute e documentate.

L'autorità giudiziaria può aumentare o ridurre l'ammontare del compenso liquidato a norma del primo comma in misura non superiore al 50 per cento, sulla base dei seguenti criteri:

- a) complessità dell'incarico;
- b) ricorso all'opera di coadiutori;
- c) qualità dell'opera prestata;
- d) sollecitudine con cui sono state condotte le attività;
- e) numero degli aderenti.

Per quanto non previsto dal primo e dal secondo comma, si applicano le disposizioni in materia di spese di giustizia.

Con il medesimo decreto, il tribunale condanna altresì il convenuto a corrispondere direttamente all'avvocato che ha difeso l'attore fino alla pronuncia della sentenza di cui all'articolo 840-*sexies* un importo ulteriore rispetto alle somme dovute a ciascun aderente a titolo di risarcimento

e di restituzione. Il compenso è stabilito in considerazione del numero dei componenti la classe in misura progressiva:

- a) da 1 a 500, **in misura non superiore al 9 per cento**;
- b) da 501 a 1.000, **in misura non superiore al 6 per cento**;
- c) da 1.001 a 10.000, **in misura non superiore al 3 per cento**;
- d) da 10.001 a 100.000, **in misura non superiore al 2,5 per cento**;
- e) da 100.001 a 500.000, **in misura non superiore all'1,5 per cento**;
- f) da 500.001 a 1.000.000, **in misura non superiore all'1 per cento**;
- g) oltre 1.000.000, **in misura non superiore allo 0,5 per cento**.

Le percentuali di cui al primo comma sono calcolate sull'importo complessivo dovuto a tutti gli aderenti. **Le percentuali di cui al primo comma possono essere modificate con decreto del Ministro della giustizia.**

È altresì dovuto il rimborso delle spese sostenute e documentate.

Identico.

Identico.

Con il medesimo decreto, il **giudice delegato** condanna altresì il convenuto a corrispondere direttamente all'avvocato che ha difeso l'attore fino alla pronuncia della sentenza di cui all'articolo 840-*sexies* un importo ulteriore rispetto alle somme dovute a ciascun aderente a titolo di risarci-

e di restituzione. Il predetto importo, riconosciuto a titolo di compenso premiale, è liquidato a norma del primo comma. Quando l'attore è stato difeso da più avvocati, il compenso è ripartito in proporzione all'attività effettivamente prestata.

Le disposizioni di cui al sesto comma si applicano anche ai difensori che hanno difeso gli attori delle cause riunite risultati vittoriosi.

ART. 840-*decies*.

(*Impugnazione della sentenza*).

Gli atti di impugnazione della sentenza di cui all'articolo 840-*sexies* e i provvedimenti che definiscono i giudizi di impugnazione sono pubblicati nell'area pubblica del portale telematico di cui all'articolo 840-*ter*, secondo comma.

Ai fini dell'impugnazione della sentenza non si applica l'articolo 325 e il termine di cui all'articolo 327 è ridotto della metà. Entro due mesi dalla scadenza del termine di cui al periodo precedente senza che sia intervenuta impugnazione, coloro che hanno aderito a norma dell'articolo 840-*quinquies*, primo comma, possono proporre atto di impugnazione.

ART. 840-*undecies*.

(*Impugnazione del decreto*).

Contro il decreto di cui all'articolo 840-*octies* può essere proposta opposizione con ricorso depositato presso la cancelleria del tribunale.

Il ricorso può essere proposto dal convenuto, dal rappresentante comune e dagli avvocati di cui all'articolo 840-*novies*, nel termine perentorio di trenta giorni dalla comunicazione del provvedimento.

Il ricorso non sospende l'esecuzione del decreto. Esso deve contenere:

mento e di restituzione. Il predetto importo, riconosciuto a titolo di compenso premiale, è liquidato a norma del primo comma. **Tale compenso premiale può essere ridotto in misura non superiore al 50 per cento, sulla base dei criteri stabiliti al quarto comma.** Quando l'attore è stato difeso da più avvocati, il compenso è ripartito in proporzione all'attività effettivamente prestata.

Le disposizioni **del** sesto comma si applicano anche ai difensori che hanno difeso gli attori delle cause riunite risultati vittoriosi.

ART. 840-*decies*.

(*Impugnazione della sentenza*).

Identico.

Ai fini dell'impugnazione della sentenza non si applica l'articolo 325. **La sentenza può essere impugnata dagli aderenti per revocazione, quando ricorrono i presupposti previsti dall'articolo 395 o quando la sentenza medesima è l'effetto della collusione tra le parti. In quest'ultimo caso il termine per proporre revocazione decorre dalla scoperta della collusione.**

ART. 840-*undecies*.

(*Impugnazione del decreto*).

Contro il decreto di cui all'articolo 840-*octies*, **quinto comma**, può essere proposta opposizione con ricorso depositato presso la cancelleria del tribunale.

Il ricorso può essere proposto dal convenuto, dal rappresentante comune **degli aderenti** e dagli avvocati di cui all'articolo 840-*novies*, **sesto e settimo comma**, nel termine perentorio di trenta giorni dalla comunicazione del provvedimento. **Gli avvocati di cui al periodo precedente possono proporre motivi di opposizione relativi esclusivamente ai compensi e alle spese liquidati con il decreto impugnato.**

Il ricorso non sospende l'esecuzione del decreto, **fatta salva la facoltà del tribunale**

a) l'indicazione del tribunale competente;

b) le generalità del ricorrente e l'elezione del domicilio nel comune in cui ha sede il giudice adito;

c) l'esposizione dei fatti e degli elementi di diritto su cui si basa l'opposizione, con le relative conclusioni;

d) a pena di decadenza, le eccezioni processuali e di merito non rilevabili d'ufficio.

Il presidente del tribunale, nei cinque giorni successivi al deposito del ricorso, designa il relatore e fissa con decreto l'udienza di comparizione entro quaranta giorni dal deposito. Il giudice delegato non può far parte del collegio.

Il ricorso, unitamente al decreto di fissazione dell'udienza, deve essere comunicato ai controinteressati entro cinque giorni dal deposito del decreto. Il resistente deve costituirsi almeno cinque giorni prima dell'udienza, depositando una memoria contenente l'esposizione delle difese in fatto e in diritto.

L'intervento di qualunque interessato non può avere luogo oltre il termine stabilito per la costituzione della parte resistente, con le modalità per questa previste.

Non sono ammessi nuovi mezzi di prova e non possono essere prodotti nuovi documenti, salvo che la parte dimostri di non aver potuto indicarli o produrli prima, per causa ad essa non imputabile. Entro trenta giorni dall'udienza di comparizione delle parti, il tribunale provvede con decreto motivato, con il quale conferma, modifica o revoca il provvedimento impugnato.

L'aderente può proporre azione individuale a condizione che la domanda di adesione sia stata revocata prima che il decreto sia divenuto definitivo.

di disporre diversamente in presenza di gravi e fondati motivi. Esso deve contenere:

a) *identica;*

b) *identica;*

c) *identica.*

soppressa

Identico.

Identico.

Identico.

Non sono ammessi nuovi mezzi di prova e non possono essere prodotti nuovi documenti, salvo che la parte dimostri di non aver potuto indicarli o produrli prima, per causa ad essa non imputabile.

Entro trenta giorni dall'udienza di comparizione delle parti, il tribunale provvede con decreto motivato, con il quale conferma, modifica o revoca il provvedimento impugnato.

L'aderente può proporre azione individuale a condizione che la domanda di adesione sia stata revocata prima che il decreto sia divenuto definitivo **nei suoi confronti.**

ART. 840-duodecies.

(Adempimento spontaneo).

Quando il debitore provvede spontaneamente al pagamento delle somme stabilite con il decreto di cui all'articolo 840-octies, le somme sono versate su un conto corrente bancario o postale intestato alla procedura aperta con la sentenza di cui all'articolo 840-sexies e vincolato all'ordine del giudice. Il rappresentante comune deposita con la massima sollecitudine il piano di riparto e il giudice delegato ordina il pagamento delle somme spettanti a ciascun aderente.

Il rappresentante comune, il debitore e gli avvocati di cui all'articolo 840-novies possono proporre opposizione a norma dell'articolo 840-undecies.

Il rappresentante comune deposita la documentazione comprovante i pagamenti effettuati.

Per il compimento dell'attività di cui al presente articolo, al rappresentante comune non spetta alcun ulteriore compenso.

ART. 840-terdecies.

(Esecuzione forzata collettiva).

L'esecuzione forzata del decreto di cui all'articolo 840-octies, **limitatamente alle somme liquidate in favore dei soggetti portatori di diritti individuali omogenei e che non hanno revocato al rappresentante comune il potere di rappresentanza conferito a norma dell'articolo 840-septies, secondo comma, lettera h)**, è promossa **esclusivamente** dal rappresentante comune, che compie tutti gli atti nell'interesse degli aderenti, ivi compresi quelli relativi agli eventuali giudizi di opposizione. La revoca è opponibile all'impresa o all'ente gestore di servizi pubblici o di pubblica utilità da quando è inserita nel fascicolo informatico e non può essere parziale.

Devono essere trattenute e depositate nei modi stabiliti dal giudice dell'esecuzione le somme ricavate per effetto di provvedimenti provvisoriamente esecutivi e non ancora divenuti definitivi.

ART. 840-duodecies.

(Adempimento spontaneo).

Quando il debitore provvede spontaneamente al pagamento delle somme stabilite con il decreto di cui all'articolo 840-octies, **quinto comma**, le somme sono versate su un conto corrente bancario o postale intestato alla procedura aperta con la sentenza di cui all'articolo 840-sexies e vincolato all'ordine del giudice. Il rappresentante comune **degli aderenti** deposita con la massima sollecitudine il piano di riparto e il giudice delegato ordina il pagamento delle somme spettanti a ciascun aderente.

Il rappresentante comune, il debitore e gli avvocati di cui all'articolo 840-novies, **sesto e settimo comma**, possono proporre opposizione a norma dell'articolo 840-undecies.

Identico.

Identico.

ART. 840-terdecies.

(Esecuzione forzata collettiva).

L'esecuzione forzata del decreto di cui all'articolo 840-octies, **quinto comma**, è promossa dal rappresentante comune **degli aderenti**, che compie tutti gli atti nell'interesse degli aderenti, ivi compresi quelli relativi agli eventuali giudizi di opposizione. **Non è mai ammessa l'esecuzione forzata di tale decreto su iniziativa di soggetti diversi dal rappresentante comune.**

Identico.

Le disposizioni dei commi precedenti non si applicano relativamente ai crediti riconosciuti, con il decreto di cui all'articolo 840-*octies*, in favore del rappresentante comune e degli avvocati di cui all'articolo 840-*novies*.

Il compenso dovuto al rappresentante comune è liquidato dal giudice in misura non superiore a un decimo della somma ricavata, tenuto conto dei criteri di cui all'articolo 840-*novies*, secondo comma. Il credito del rappresentante comune liquidato a norma del presente articolo nonché quello liquidato a norma dell'articolo 840-*novies*, commi primo e secondo, hanno privilegio sui beni oggetto dell'esecuzione.

Il rappresentante comune non può stare in giudizio senza l'autorizzazione del giudice delegato, salvo che per i procedimenti promossi per impugnare atti del giudice delegato o del tribunale.

ART. 840-*quaterdecies*.

(*Accordi di natura transattiva*).

Il tribunale, fino alla precisazione delle conclusioni, formula ove possibile, avuto riguardo al valore della controversia e all'esistenza di questioni di facile e pronta soluzione di diritto, una proposta transattiva o conciliativa. La proposta del giudice è inserita nell'area pubblica del portale telematico di cui all'articolo 840-*ter*, secondo comma, ed è comunicata all'indirizzo di posta elettronica certificata indicato da ciascun aderente. L'accordo transattivo o conciliativo concluso tra le parti è inserito nell'area pubblica ed è comunicato all'indirizzo di posta elettronica certificata indicato da ciascun aderente, il quale può dichiarare di voler accedere all'accordo medesimo mediante dichiarazione inserita nel fascicolo informatico.

Dopo la pronuncia della sentenza di cui all'articolo 840-*sexies*, il rappresentante comune, nell'interesse degli aderenti, può stipulare con l'impresa o con l'ente gestore di

Le disposizioni dei commi precedenti non si applicano relativamente ai crediti riconosciuti, con il decreto di cui all'articolo 840-*octies*, **quinto comma**, in favore del rappresentante comune e degli avvocati di cui all'articolo 840-*novies*, **sesto e settimo comma**.

Il compenso dovuto al rappresentante comune è liquidato dal giudice in misura non superiore a un decimo della somma ricavata, tenuto conto dei criteri di cui all'articolo 840-*novies*, **quarto** comma. Il credito del rappresentante comune liquidato a norma del presente articolo nonché quello liquidato a norma dell'articolo 840-*novies*, commi primo e secondo, hanno privilegio sui beni oggetto dell'esecuzione.

Identico.

ART. 840-*quaterdecies*.

(*Accordi di natura transattiva*).

Il tribunale, fino alla **discussione orale della causa**, formula ove possibile, avuto riguardo al valore della controversia e all'esistenza di questioni di facile e pronta soluzione di diritto, una proposta transattiva o conciliativa. La proposta del giudice è inserita nell'area pubblica del portale **dei servizi telematici** di cui all'articolo 840-*ter*, secondo comma, ed è comunicata all'indirizzo di posta elettronica certificata **ovvero al servizio elettronico di recapito certificato qualificato** indicato da ciascun aderente. L'accordo transattivo o conciliativo concluso tra le parti è inserito nell'area pubblica ed è comunicato all'indirizzo di posta elettronica certificata **ovvero al servizio elettronico di recapito certificato qualificato** indicato da ciascun aderente, il quale può dichiarare di voler accedere all'accordo medesimo mediante dichiarazione inserita nel fascicolo informatico.

Identico.

servizi pubblici o di pubblica utilità uno schema di accordo di natura transattiva.

Lo schema è inserito nell'area pubblica di cui all'articolo 840-ter ed è comunicato all'indirizzo di posta elettronica certificata indicato da ciascun aderente.

Entro quindici giorni dalla comunicazione di cui al terzo comma, ciascun aderente può inserire nel fascicolo informatico le proprie motivate contestazioni allo schema di accordo. Nei confronti degli aderenti che non formulano contestazioni a norma del presente comma, lo schema di accordo si considera non contestato.

Entro trenta giorni dalla scadenza del termine di cui al quarto comma, il giudice delegato, avuto riguardo agli interessi degli aderenti, può autorizzare il rappresentante comune a stipulare l'accordo transattivo.

Il provvedimento del giudice delegato è inserito nell'area pubblica di cui all'articolo 840-ter ed è comunicato all'indirizzo di posta elettronica certificata indicato da ciascun aderente nonché all'attore.

Entro quindici giorni dalla comunicazione di cui al sesto comma, l'aderente che ha formulato le contestazioni di cui al quarto comma può privare il rappresentante comune della facoltà di stipulare l'accordo transattivo a cui le medesime contestazioni si riferiscono.

L'accordo transattivo autorizzato dal giudice delegato e stipulato dal rappresentante comune costituisce titolo esecutivo e per l'iscrizione di ipoteca giudiziale e deve essere integralmente trascritto nel precetto ai sensi dell'articolo 480, secondo comma. Il rappresentante comune certifica l'autografia delle sottoscrizioni apposte all'accordo transattivo.

L'attore può aderire all'accordo transattivo entro il termine di cui al settimo comma; in tal caso, l'accordo transattivo costituisce titolo esecutivo e per l'iscrizione di ipoteca giudiziale anche in suo favore.

Lo schema è inserito nell'area pubblica **del portale dei servizi telematici** di cui all'articolo 840-ter, **secondo comma**, ed è comunicato all'indirizzo di posta elettronica certificata **ovvero al servizio elettronico di recapito certificato qualificato** indicato da ciascun aderente.

Identico.

Identico.

Il provvedimento del giudice delegato è inserito nell'area pubblica **del portale dei servizi telematici** di cui all'articolo 840-ter, **secondo comma**, ed è comunicato all'indirizzo di posta elettronica certificata **ovvero al servizio elettronico di recapito certificato qualificato** indicato da ciascun aderente nonché all'attore.

Identico.

Identico.

Identico.

ART. 840-*quinquiesdecies*.*(Chiusura della procedura di adesione).*

La procedura di adesione si chiude:

a) quando le ripartizioni agli aderenti, effettuate dal rappresentante comune, raggiungono l'intero ammontare dei crediti dei medesimi aderenti;

b) quando nel corso della procedura risulta che non è possibile conseguire un ragionevole soddisfacimento delle pretese degli aderenti, anche tenuto conto dei costi che è necessario sostenere.

La chiusura della procedura di adesione è dichiarata con decreto motivato del giudice delegato, reclamabile a norma dell'articolo 840-*undecies*.

Gli aderenti riacquistano il libero esercizio delle azioni verso il debitore per la parte non soddisfatta dei loro crediti per capitale e interessi.

ART. 840-*sexiesdecies*.*(Azione inibitoria collettiva).*

Chiunque abbia interesse alla pronuncia di una inibitoria di atti e comportamenti, posti in essere in pregiudizio di una pluralità di individui o enti, può agire per ottenere l'ordine di cessazione o il divieto di reiterazione della condotta omissiva o commissiva.

L'azione può essere esperita nei confronti di imprese o di enti gestori di servizi

Le disposizioni del presente articolo si applicano, in quanto compatibili, anche quando l'azione è promossa da un'organizzazione o un'associazione inserita nell'elenco di cui all'articolo 840-*bis*, secondo comma, e l'accordo può avere riguardo anche al risarcimento del danno o alle restituzioni in favore degli aderenti che abbiano accettato o non si siano opposti all'accordo medesimo.

ART. 840-*quinquiesdecies*.*(Chiusura della procedura di adesione).**Identico.*ART. 840-*sexiesdecies*.*(Azione inibitoria collettiva).*

Chiunque abbia interesse alla pronuncia di una inibitoria di atti e comportamenti, posti in essere in pregiudizio di una pluralità di individui o enti, può agire per ottenere l'ordine di cessazione o il divieto di reiterazione della condotta omissiva o commissiva. **Le organizzazioni o le associazioni senza scopo di lucro i cui obiettivi statutari comprendano la tutela degli interessi pregiudicati dalla condotta di cui al primo periodo sono legittimate a proporre l'azione qualora iscritte nell'elenco di cui all'articolo 840-*bis*, secondo comma.**

Identico.

pubblici o di pubblica utilità relativamente a fatti commessi nello svolgimento delle loro rispettive attività.

La domanda si propone con le forme del processo ordinario alla sezione specializzata in materia di impresa.

Si applica l'articolo 840-*quinquies*.

Il tribunale può avvalersi di dati statistici e di presunzioni semplici.

Con la condanna alla cessazione della condotta omissiva o commissiva, il tribunale può, su istanza di parte, adottare i provvedimenti di cui all'articolo 614-*bis*, anche fuori dei casi ivi previsti.

Con la condanna alla cessazione della condotta omissiva o commissiva, il tribunale può, anche d'ufficio, ordinare che la parte soccombente adotti le misure più opportune ad eliminare o ridurre gli effetti delle violazioni accertate.

Il giudice, su istanza di parte, condanna la parte soccombente a dare diffusione del provvedimento, nei modi e nei tempi definiti nello stesso, mediante utilizzo dei mezzi di comunicazione ritenuti più appropriati.

Quando l'azione inibitoria collettiva è proposta congiuntamente all'azione di classe, il giudice dispone la separazione delle cause.

Sono fatte salve le disposizioni previste in materia dalle leggi speciali ».

La domanda si propone con le forme del **procedimento camerale, regolato dagli articoli 737 e seguenti, in quanto compatibili, esclusivamente dinanzi** alla sezione specializzata in materia di impresa **competente per il luogo dove ha sede la parte convenuta. Il ricorso è notificato al pubblico ministero.**

Si applica l'articolo 840-*quinquies* **in quanto compatibile.**

Identico.

Identico.

Con la condanna alla cessazione della condotta omissiva o commissiva, il tribunale può, **su richiesta del pubblico ministero o delle parti**, ordinare che la parte soccombente adotti le misure **idonee** ad eliminare o ridurre gli effetti delle violazioni accertate.

Identico.

Identico.

Identico ».

2. Il decreto previsto dall'articolo 840-*bis*, secondo comma, del codice di procedura civile, introdotto dal comma 1 del presente articolo, è adottato entro centotanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

ART. 2.

(Introduzione del titolo V-bis delle disposizioni per l'attuazione del codice di procedura civile, in materia di azione di classe).

1. Dopo il titolo V delle disposizioni per l'attuazione del codice di procedura civile e disposizioni transitorie, di cui al regio decreto 18 dicembre 1941, n. 1368, è inserito il seguente:

« TITOLO V-bis

DELL'AZIONE DI CLASSE

ART. 196-bis.

(Comunicazioni a cura della cancelleria e avvisi in materia di azione di classe).

Tutte le comunicazioni a cura della cancelleria previste dalle disposizioni contenute nel titolo VIII-bis del libro quarto del codice sono eseguite con modalità telematiche all'indirizzo di posta elettronica dichiarato dall'aderente. Si applicano le disposizioni in materia di comunicazioni telematiche.

Il portale dei servizi telematici gestito dal Ministero della giustizia deve inviare all'indirizzo di posta elettronica ordinaria o certificata, ad ogni interessato che ne ha fatto richiesta e si è registrato mediante un'apposita procedura, un avviso contenente le informazioni relative agli atti per i quali le disposizioni del titolo VIII-bis del libro quarto del codice prevedono la pubblicazione. La richiesta può essere limitata alle azioni di classe relative a specifiche imprese o enti gestori di servizi pubblici o di pubblica utilità, anche prima della loro proposizione ».

ART. 3.

(Applicabilità della sanzione penale prevista dall'articolo 76 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445).

1. All'articolo 76 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28

ART. 2.

(Introduzione del titolo V-bis delle disposizioni per l'attuazione del codice di procedura civile, in materia di azione di classe).

1. *Identico:*

« TITOLO V-bis

DEI PROCEDIMENTI COLLETTIVI

ART. 196-bis.

(Comunicazioni a cura della cancelleria e avvisi in materia di azione di classe).

Tutte le comunicazioni a cura della cancelleria previste dalle disposizioni contenute nel titolo VIII-bis del libro quarto del codice sono eseguite con modalità telematiche all'indirizzo di posta elettronica **certificata ovvero al servizio elettronico di recapito certificato qualificato** dichiarato dall'aderente. Si applicano le disposizioni in materia di comunicazioni telematiche.

Il portale dei servizi telematici gestito dal Ministero della giustizia deve inviare all'indirizzo di posta elettronica ordinaria o certificata **ovvero al servizio elettronico di recapito certificato qualificato**, ad ogni interessato che ne ha fatto richiesta e si è registrato mediante un'apposita procedura, un avviso contenente le informazioni relative agli atti per i quali le disposizioni del titolo VIII-bis del libro quarto del codice prevedono la pubblicazione. La richiesta può essere limitata alle azioni di classe relative a specifiche imprese o enti gestori di servizi pubblici o di pubblica utilità, anche prima della loro proposizione ».

ART. 3.

(Applicabilità della sanzione penale prevista dall'articolo 76 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445).

Identico.

dicembre 2000, n. 445, dopo il comma 4 è aggiunto il seguente:

« 4-bis. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche alle attestazioni previste dall'articolo 840-septies, secondo comma, lettera g), del codice di procedura civile ».

ART. 4.

(Clausola di invarianza finanziaria).

1. All'attuazione delle disposizioni della presente legge si provvede mediante l'utilizzo delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

ART. 5.

(Entrata in vigore).

1. Al fine di consentire al Ministero della giustizia di predisporre le necessarie modifiche dei sistemi informativi per permettere il compimento delle attività processuali con modalità telematiche, le disposizioni di cui alla presente legge entrano in vigore decorsi sei mesi dalla pubblicazione della medesima legge nella *Gazzetta Ufficiale*.

2. Per i procedimenti in corso alla data di entrata in vigore della presente legge si applica la disciplina vigente prima della medesima data di entrata in vigore.

ART. 6.

(Abrogazioni).

1. Gli articoli 139, 140 e 140-bis del codice del consumo, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, sono abrogati.

ART. 4.

(Clausola di invarianza finanziaria).

Identico.

ART. 5.

(Entrata in vigore).

1. Al fine di consentire al Ministero della giustizia di predisporre le necessarie modifiche dei sistemi informativi per permettere il compimento delle attività processuali con modalità telematiche, le disposizioni di cui alla presente legge entrano in vigore decorsi **dodici** mesi dalla pubblicazione della medesima legge nella *Gazzetta Ufficiale*.

2. *Identico.*

ART. 6.

(Abrogazioni).

Identico.

ART. 7.**(Disposizioni di coordinamento).**

1. All'articolo 3, comma 1, del decreto legislativo 27 giugno 2003, n. 168, dopo la lettera *d*) è aggiunta la seguente:

« *d-bis*) controversie di cui al titolo *VIII-bis* del libro quarto del codice di procedura civile ».

2. All'articolo 1, comma 1, del decreto legislativo 19 gennaio 2017, n. 3, le parole: « di cui all'articolo 140-*bis* del codice del consumo di cui al decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206 » sono sostituite dalle seguenti: « di cui al titolo *VIII-bis* del libro quarto del codice di procedura civile ».

PAGINA BIANCA



18PDL0029790